

LX.

TORNATA DEL 18 LUGLIO 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Sunto di petizioni — Relazione sui titoli di ammissione del Senatore Torelli — Comunicazione delle lettere dei Ministri dei Lavori Pubblici e di Agricoltura e Commercio — Seguito della discussione sul progetto di legge per la costruzione di un carcere cellulare giudiziario in Sassari — Dichiarazione del Ministro dell'Interno — Proposta di un ordine del giorno del Senatore Demonte — L'ordine del giorno Pinelli proposto nella seduta di ieri è appoggiato — Osservazione del Senatore Gallina — Ordine del giorno proposto dal Senatore Arnulfo a nome dell'Ufficio Centrale appoggiato dal Senatore Di Pollone e combattuto dal Senatore Pinelli — Accettazione per parte del Ministro dell'Interno dell'ordine del giorno Arnulfo — Approvazione del medesimo — Parole dei Senatori De Cardenas e Plezza — Discussione sul progetto di legge per la costruzione di un tronco di strada da Bobbio a Piacenza — Instanza del Senatore Pareto combattuta dal Senatore Farina e dal Ministro dell'Interno, non che dal Senatore Imperinli — Approvazione di questo progetto, non che di quello per la vendita delle Finanze dello Stato al patrimonio particolare di S. M. del potere demaniale il Basso Parco in territorio della Veneria Reale — Adozione della proposta del Senatore Di Pollone — Incidente sulla fissazione dell'ordine del giorno per la seduta di domani — Parlano sul medesimo i Senatori Giulini e Araldi — Discussione sul progetto di legge per la facoltà al Governo di fare alcune disposizioni provvisorie in materia amministrativa — Incidente in ordine alla votazione dell'articolo unico per divisione, sul quale parlano i Senatori Galvagno, Di Pollone, Farina, Alfieri, Lausi e Pareto — Approvazione della prima parte e del numero primo dell'articolo unico del progetto — Obiezioni del Senatore Arnulfo e Martinengo sul N. 2. — Risposta del Ministro dell'Interno — Parole del Senatore De Monte a sostegno del medesimo — Osservazioni del Senatore Lausi — Appunti del Senatore Gallina — Risposta del Ministro dell'Interno — Repliche dei Senatori Arnulfo e Gallina — Nuove osservazioni del Senatore De Monte — Approvazione del N. 2 e dei §§ A e B — Considerazioni del Senatore Gallina sul § C — Risposta del Ministro dell'Interno.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti i Ministri dell'Interno, di Grazia e Giustizia e della marina.

(Il Senatore Segretario D'Adda legge il processo verbale della precedente tornata, che è approvato).

Il Senatore Segretario Arnulfo legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONI

N. 3018. Il Sindaco di Messina a nome della Giunta Municipale ricorre al Senato perchè venga la detta città risarcita dei danni sofferti per la rivoluzione del 1848.

N. 3019. Lo stesso Sindaco di Messina a nome sempre della Giunta Municipale porge al Senato istanza acciò al Municipio siano restituiti alcuni beni che formavano l'antica cinta militare.

N. 3020. Ignazio Palueri di Messina ripete per la

quarta volta l'istanza che venga estesa in suo favore la legge riguardante i militari privati d'impiego per titolo politico.

N. 3021. Parecchi abitanti della provincia di Bergamo, firmati in numero di 1185, fanno diversi reclami contro il vescovo di quella diocesi con istante domanda perchè venga allontanato dalla sua sede.

RELAZIONE SUI TITOLI D'AMMISSIONE
DEL SENATORE TORELLI.

Presidente. La parola è al signor Senatore Cibrario per la relazione sopra i titoli d'ammissione del Senatore Torelli.

Senatore Cibrario. Il commendatore Luigi Torelli nominato Senatore con R. Decreto del 29 febbraio 1860, ha varcato l'età richiesta dallo Statuto. Fu ministro dei

lavori pubblici, deputato al parlamento nazionale nella terza, quarta e quinta legislatura; quindi a tenore del numero 3, art. 33 dello Statuto, è ammissibile all'ufficio di Senatore del Regno. Perciò a nome dell'ufficio quarto ho l'onore di proporvene l'ammissione.

Presidente. Interrogo il Senato se voglia ammettere le conclusioni testè lette.

Chi le ammette si alzi.

(Approvato).

Siccome il Senatore Torelli ha prestato giuramento nella seduta reale di questa sessione, così non è più il caso di compiere ora quest'atto.

Io proclamo quindi il signor Torelli Senatore del Regno, ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Il Ministro dei lavori pubblici scrive alla presidenza del Senato la seguente lettera in data 17 luglio:

« Domenica prossima, 21 corrente mese, alle ore otto e tre quarti antimeridiane avrà luogo con intervento di S. A. R. il Principe di Carignano l'inaugurazione del monumento alla memoria di Re Carlo Alberto il magnanimo.

« Il sottoscritto stima atto di suo dovere di informare di quella festa l'E. V. nell'atto che la prega di invitarvi i signori Senatori.

« Iniziatosi dal voto della nazione e dai suoi tre poteri deliberato, quel monumento riceverà maggior pregio dal loro concorso alla sua solenne inaugurazione. »

Il Senato rammenta che ieri nell'ordine del giorno stabilito per la seduta d'oggi, eransi comprese due leggi, l'una relativa ai pesi e misure, l'altra relativa al sistema monetario in Sicilia.

Ricevo oggi lettera del Ministro di agricoltura e commercio in questa conformità:

« Il sottoscritto prega S. E. il conte Sclopis, vicepresidente del Senato, di volergli ottenere la proroga a domani della discussione dei progetti di legge da lui presentati: primo, pesi e misure; secondo, sistema monetario in Sicilia, prevedendo che non verranno in discussione prima delle quattro pomeridiane per la quale ora trovasi impedito per affare urgente, che non gli permette di presentarsi al Senato.

« Con mille ringraziamenti, ecc. »

Spetta al Senato il deliberare se voglia aderire a questa domanda del signor Ministro, perchè come avvertiva alcuni giorni fa, il Senato è il padrone assoluto del suo ordine del giorno e non deve ricevere altre influenze in fuori delle sue proprie deliberazioni.

Chi intende aderire al proposto rinvio a domani di questi due progetti di legge voglia sorgere.

(Approvato).

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA COSTRUZIONE DI UN CARCERE CELLULARE IN SASSARI.

Presidente. Si continua la discussione intrapresa ieri relativa al progetto di legge per la costruzione di un carcere cellulare in Sassari.

Rammenta il Senato che la discussione generale fu chiusa, mantenendo però la parola ai Senatori De-Monte, e De Cardenas.

Siccome si presentò dal signor Senatore Pinelli un ordine del giorno, e che non si può far luogo a deliberazione in materia di sospensione quale fu proposta dallo ufficio centrale, fuori che quando si viene alla discussione degli articoli, così leggerò l'articolo 1° di detto progetto.

Dopo verrà in discussione la questione specifica di sospensione proposta dall'ufficio centrale.

« Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di un milione e duecentomila lire per la costruzione nella città di Sassari in Sardegna di un carcere cellulare a segregazione continua, destinato alla custodia degli imputati e dei condannati alla pena del carcere non eccedente 6 mesi. »

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Leggo prima la proposta formale che fa l'ufficio centrale.

« Ritenuto pertanto che le questioni attenenti alla presente proposta meritano di essere nuovamente e con maggiore ponderatezza maturate, tanto sotto l'aspetto del sistema carcerario, quanto nel riguardo della spesa, l'ufficio centrale è d'avviso che il Senato ne rimandi la discussione al principio del secondo periodo di questa sessione parlamentare ed inviti il signor Ministro dell'Interno a praticare intanto nuovi studi che valgano a meglio illuminare la coscienza del Senato nel suo voto definitivo. »

Il Ministro dell'Interno ha la parola.

Ministro dell'Interno. La discussione che ebbe luogo ieri intorno a questo argomento, mi sembra aver condotto quasi a conclusione nel senso che non sarebbe opportuno il riandare la grave questione relativa al sistema penitenziario, in proposito dell'erezione di un carcere giudiziario.

Questo risultato se non mi inganno fu ottenuto nella seduta di ieri; e quindi per questa parte io sono compiutamente soddisfatto. Resta solo una questione di economia.

L'ufficio centrale del Senato ha creduto che non si potesse convenientemente procedere alla discussione ed alla votazione di questo progetto di legge, senza avere calcoli ulteriori e preventivi del carcere che si vuole costruire.

Intorno a questa materia, mi è d'uopo di ricordare, come dopo il 1857 fosse dal Parlamento deliberato che si aprisse un concorso ad avere disegni per la costruzione di carceri similari, e come fosse fatto il programma e fosse aperto il concorso, e come fra i moltissimi disegni presentati, quello che ho avuto l'onore di presentare unitamente alla relazione avesse la preferenza.

Anche la questione adunque sulla forma dirò così delle carceri e sulla loro esecuzione, parmi sia in generale stata risolta.

Ciò che manca soltanto, si è l'applicazione pratica alla località; vale a dire il calcolo di quelle modificazioni sia nella costruzione, sia nelle spese le quali potessero essere consigliate dall'esame del luogo preciso dove il carcere deve innalzarsi.

Ora io non ho nessuna difficoltà di pronunciare questi studi, i quali credo saranno ultimati in brevissimo tempo ed anche molto prima che il parlamento torni a riunirsi; perciò io credo, che si potrà, appena il Senato si riunirà di nuovo, votare la legge, e quindi non averne ritardo considerevole.

A questo riguardo mi rimetto alla saviezza del Senato; ma tuttavia ripeto che la condizione delle carceri in quel paese è tanto infelice, e sonovi provvedimenti di tanta urgenza, che se io temessi che questa deliberazione potesse in qualche guisa ritardarne l'esecuzione; in tal caso dovrei respingerla, come la respingerei altresì nel caso, che dovessi supporre che, dietro le discussioni che ebbero luogo, quelle popolazioni credessero che noi non vogliamo realmente provvedere d'urgenza a questo loro bisogno.

Egli è su questo punto, che io insisto vivamente. Bisogna che se la sospensione è pronunziata dal Senato, essa sia accompagnata da tali dichiarazioni, che da un lato appaia chiaro che appena il Senato si riunirà si farà la discussione, e la votazione di questa legge; e quelle popolazioni siano dall'altro lato persuase che il ritardo nella deliberazione non importa non solo l'abbandono del progetto, ma neppure un ritardo nell'esecuzione d'esso.

Poichè ho preso la parola su questo argomento dirò anche alcuna cosa in risposta all'onorevole Senatore Le-Cardenas, il quale ieri fece cenno di un argomento, che non può dirsi estraneo, sebbene sia diverso da quello che ci occupa, cioè del carcere d'Alessandria.

Io non dissimulo, che realmente fu notata altra volta una grande mortalità in quel carcere, e che inoltre furono richiesti e dati dal Governo provvedimenti.

Questi provvedimenti ottennero di fatto il risultato, che se ne desiderava, perocchè la mortalità la quale nell'anno 1856 fu di 104 sopra una popolazione media di 500 individui (*Sensazione*), mortalità enorme, diminuì nel 1857 a 68, nel 1858 a 74, nel 1859 a 73 e nel 1860 si ridusse a soli 32, sempre sopra una popolazione di 500 individui.

Posso assicurare l'onorevole Senatore De-Cardenas, che il Governo si preoccupa grandemente di questo importante soggetto, e se occorreranno altri provvedimenti, non mancherà di farli.

Ma egli è indubitabile, che questa mortalità deve ripetersi anche in parte dalla cattiva condizione dei carceri giudiziari, giacchè molte volte entrano nel penitenziario degli individui che ebbero già a soffrire gravi attacchi alla salute dalla pessima condizione dei carceri giudiziari.

Ecco quanto devo rispondere all'onorevole Senatore De-Cardenas.

Presidente. La parola spetta al Senatore De Monte.
Senatore De-Monte. Signor Presidente. Siccome l'ordine del giorno presentato dal Senatore Pinelli pare che corrisponda a quello, che avrei l'onore di proporre al Senato, così si potrebbero questi due ordini del giorno identificare....

Presidente. Senti; il suo ordine del giorno non fu presentato al banco della Presidenza.

Senatore De-Monte. Eccolo,

Presidente. Abbia la bontà di leggerlo.

Senatore De-Monte. Io proporrei al Senato il seguente ordine del giorno.

« Attesochè la legge del 9 giugno 1857, non può non regolare gli antichi Stati sardi fino a che non sia da altra legge abrogata o modificata;

« Attesochè non ancora si conosce per qual numero di detenuti occorra venga il carcere costruito; e vi ha mestieri della scelta dell'area, e di un progetto di arte che estimi di proposito la spesa abbisognante;

« Il Senato in attenzione degli additati schiarimenti e del correlativo progetto, passa all'ordine del giorno. »

Credo che non occorra dimostrare la plausibilità dell'ordine del giorno che io propongo al Senato; imperocchè ieri fu fino all'evidenza dimostrato dall'onorevole Senatore Vigliani che la legge del 1857, non può non avere la sua esecuzione, specialmente per gli Stati sardi: e ben si sa che fino a quando una legge non sia abrogata, o derogata, o che vale lo stesso, modificata, non deve certamente immutarsi nella sua esecuzione: si potrebbero portare delle modificazioni a questa legge, si potrebbe quindi proporre che il sistema carcerario cangi di un modo ad un altro, che si adotti in un modo ad un altro secondo i vari tempi e le diverse topiche posizioni; ma non è meno vero che fino a quando non venga sancita dal Parlamento una novità qualsiasi, è la legge esistente che deve aver vigore per le antiche provincie.

Ecco perchè io proponevo al Senato il primo periodo del mio ordine del giorno, pel quale credo che si debba star fermi alla legge del 1857.

Ma in sostanza abbiamo veduto, indipendentemente dalle indicazioni sullo stato deplorabile delle altre carceri del Regno, per le quali non si potrebbe eccitare abbastanza la solerzia del Ministero affinchè ne migliori lo stato sia per l'igiene di quelli che vi sono detenuti, sia ancora per il miglioramento della loro moralità; abbiamo veduto, per venire alla questione che ci occupa, che bene avvertiva l'ufficio centrale, di essere ignoto ancora se quel carcere che si propone di costruire, debba essere atto per 50, 100, 300 o più detenuti. E non tampoco si conosce che si sia prescelta l'area sulla quale il carcere debba essere costruito. Ed infine manca il progetto d'arte pel quale si possa conoscere secondo i dati precedenti che bisogna prima assicurare, a quanto si possa stimare la spesa.

Ecco perchè sotto questo secondo aspetto è proprio il caso che si rimandi l'esame della legge proposta,

salvo sempre il principio che fino a quando non sia abrogata la legge del 1857, questa è realmente invariabile per gli Stati sardi.

Presidente. Leggerò l'ordine del giorno del Senatore Pinelli e quindi quello del Senatore De Monte per domandare al Senato se intende di appoggiarli.

L'ordine del giorno del Senatore Pinelli è concepito in questi termini (*V. la seduta di ieri*).

Chi appoggia quest'ordine del giorno voglia sorgere. (Appoggiato).

Senatore **Di Pollone.** Domando la parola per la questione pregiudiziale.

Presidente. Leggerò prima l'ordine del giorno del Senatore De Monte, per vedere se sia appoggiato e poi quello presentato dal Senatore Arnolfo, indi darò la parola al Senatore Di Pollone per la questione pregiudiziale.

L'ordine del giorno del Senatore De Monte è concepito in questi termini (*V. sopra*).

Chi lo appoggia voglia sorgere.

(Non è appoggiato).

Senatore **Gallina.** Osservo che vi sono tre ordini del giorno, ed è difficile che si possano appoggiare tutti e tre.

Presidente. Tutti i signori Senatori hanno diritto di domandare che le loro proposte siano messe in discussione, e ciò non può avvenire se non quando sono oppoggiate.

Senatore **Gallina.** Io non ho appoggiato l'ordine del giorno del Senatore De Monte, perchè avevo già appoggiato quello del Senatore Pinelli, se avessi pensato che si trattava solo della discussione, avrei anche appoggiato quello del Senatore De Monte.

Presidente. Rimane stabilito che l'ordine del giorno del Senatore Pinelli è appoggiato, e quello del Senatore De Monte non lo è.

Concedo ora la parola al Senatore Arnolfo che ha presentato un ordine del giorno.

Senatore **Arnolfo.** Già ebbi l'onore di dichiarare ieri in nome dell'ufficio centrale che non fu mai suo pensiero di proporre la sospensione della discussione della legge nel recondito scopo d'impedire o di ritardare l'esecuzione del carcere che possa essere necessario in Sassari.

Ripeto oggi questa medesima dichiarazione.

Fu dall'onorevole signor Ministro dell'interno oggi riconosciuto in conformità di quanto già ieri ha dichiarato che è utile e necessario che il progetto di carcere che fu allestito per la città di Torino ed ora si destina a Sassari riceva quelle modificazioni, che la località esige. Per conseguenza da oggi all'epoca in cui sarà riaperto il Parlamento non si perde tempo, nè si ritarda la costruzione; poichè la medesima non potrebbe neppur cominciarci quando fin d'oggi si approvasse la legge, la quale in tal caso in sostanza non farebbe altro che deliberare, sancire la costruzione di un carcere di cui non si conosce ancora bene il numero dei ri-

coverandi, nè le disposizioni della costruzione, nè il luogo in cui sarà collocato, nè la spesa.

Siccome l'ufficio centrale fu mosso principalmente a proporre la sospensione dalla mancanza delle circostanze di fatto che ho teste enunciate, sebbene abbia transitoriamente fatto un cenno per richiamare il pensiero sul punto se sia il caso di esaminare, se anche per certe circostanze sopravvenute, la legge del 1857 debba subire una qualche modificazione, è evidente che non fu suo scopo di fondarvisi sopra per modo da farne l'oggetto decisivo della sospensione. Starà al Ministero lo studiare e il vedere se questo cenno dell'ufficio possa essere tenuto a calcolo, ovvero se, persistendo egli nel credere che la legge del 1857 debba regolare invariabilmente la costruzione delle carceri, e così pure quella di Sassari, intenda nella sessione del Parlamento che verrà, dichiarare che egli non vuole farvi modificazioni, e che mantiene il progetto di questa legge presentando però il progetto di costruzione compiuto sotto tutti i rapporti.

Pare adunque che fra l'ufficio centrale e il Ministero vi sia accordo, in quanto, cioè, che il motivo principale, direi quasi unico, della proposta sospensione, si debba vedere nella mancanza di sufficienti preparati di tipi, di calcoli, e che le altre ragioni addotte sieno da considerarsi come accessorie, onde se ne tenga quel conto che si crederà opportuno riflettendoci tuttavia sopra.

Fatto questo premesse io presento al banco della Presidenza a nome altresì dell'ufficio centrale, che lo consente all'unanimità un ordine del giorno, il quale riassumerebbe queste cose e risponderebbe, a mio credere, e al proposito dell'ufficio centrale e all'intenzione del signor Ministro; cioè:

« Il Senato, ritenute le dichiarazioni fatte dal Ministero relative alla presentazione del progetto adottato alla località, rimanda l'ulteriore discussione della legge al principio della prossima riapertura del Parlamento. »

Da quest'ordine del giorno rimane dichiarato che il motivo determinante la sospensione sostanzialmente sta nella mancanza di un progetto adattato alla località, o relativi calcoli di spesa, lo che vale a dire, che quando si riaprirà il Parlamento, e tale progetto sarà presentato, e che sia regolare, si faranno quelle discussioni che sono di diritto in un corpo deliberante, ognuno dirà l'opinione sua sotto tutti i punti; il che dispensa dal discendere ulteriormente oggi sul punto se debbano, o non debbano farsi modificazioni alla legge del 1857. Da ciò ne conseguita che sarebbe per lo meno superfluo il fare ora delle dichiarazioni all'ordine del giorno da altri proposto, relativamente alla legge del 1857, in quanto che è di diritto che la legge è sempre da osservarsi finchè non è derogata. Ora non vi ha dubbio che al giorno d'oggi la legge è vigente, senza bisogno di farne una speciale dichiarazione.

Il Ministero nel fare allestire il definitivo progetto, o adotterà il sistema della legge o ne adotterà un altro,

e lo discuteremo all'epoca che si riaprirà il Parlamento, ma non deve essere per ora pregiudicata alcuna questione.

L'ordine del giorno contiene inoltre la più ampia dichiarazione che in principio della riapertura del Parlamento, è intenzione che questa legge venga discussa e votata. Lo che parmi debba tranquillare l'animo degli abitatori della Sardegna, i quali con ragione chiedono che quel carcere che è in cattivo stato venga riformato; ma con molte ragioni, penso, che l'ufficio centrale procuri che la spesa si faccia regolarmente, e si decida ogni controversia sia dal lato tecnico che in ordine al sistema di costruzione con cognizione di causa, al fine che pienamente corrisponda allo scopo cui è il carcere destinato.

Quest'ordine del giorno da me proposto sono autorizzato a presentarlo a nome dell'ufficio centrale.

Presidente. Quest'ordine del giorno essendo proposto dall'ufficio centrale, non è più il caso di vedere se è appoggiato.

La parola è al Senatore Di Pollone.

Senatore Di Pollone. L'ufficio centrale di cui si è fatto interprete l'onorevole Senatore Arnulfo, ha risolto la questione che io volevo sollevare, quella cioè che non era ammissibile un ordine del giorno nel senso di rimandare la legge; perchè se il Senato avesse approvato quell'ordine del giorno, deliberava di discutere e votare la legge stessa, quindi non era caso d'ordine del giorno, ed io avrei proposto la questione sospensiva pura e semplice, nel senso espresso, sul chiudersi della discussione di ieri, dall'onorevole Senatore Giovanola.

Ma la risoluzione della questione, quale fu proposta ora dal Senatore Arnulfo, toglie, a mio avviso, ogni difficoltà; onde mi pare che non vi resti altro fuorchè passare alla sua votazione.

Presidente. Siccome l'ordine del giorno presentato dall'ufficio centrale mi pare che nella sostanza non abbia grande divergenza dagli altri ordini del giorno, così io credo che sia conveniente di dare la preferenza a quello dell'ufficio centrale.

Senatore Pinelli. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Pinelli.

Senatore Pinelli. Dandosi la preferenza all'ordine del giorno dell'ufficio centrale, io credo che il Senato mi permetterà di fare una dichiarazione relativamente al punto pel quale l'ufficio riguarda il suo ordine del giorno come una espressione conforme alle dichiarazioni fatte dal Ministero.

Se ho ben comprese le dichiarazioni del Ministero, esse non ad altro tendono, se non che a prendere il tempo necessario onde il progetto che era stato presentato in conformità delle basi segnate dalla legge del 1857, riunisca poi tutti quei requisiti che possono meglio farlo apprezzare dal Senato.

L'opinione invece dell'ufficio centrale è quella che lasciando in disparte la questione, se il progetto della costruzione del carcere si informerà alle norme vigenti

o ad altre, debba rimandarsi l'ulteriore discussione della legge al principio della seconda parte della presente sessione.

Io sotto questo aspetto trovo una grandissima diversità dall'opinione, la quale sembrava avere anche l'assenso del Ministero, cioè che si dovesse il progetto uniformare alle norme vigenti.

Non capisco poi come l'ufficio centrale intenda che si possa facilmente presentare un progetto al Senato senza che prima il Ministro sappia sopra quali basi lo deve presentare.

Sicuramente le basi non devono essere variate ad ogni presentazione di progetto di carcere giudiziario; epperò bisogna ben determinare il carattere di un carcere giudiziario.

Questo è ciò che l'ufficio centrale considera come di poco rilievo, e che io invece considero di tanto rilievo, che non potrei dipartirmi dall'ordine del giorno che ho presentato.

Presidente. Metterò ai voti in primo luogo l'ordine del giorno dell'ufficio centrale, perchè sostanzialmente è più generico: se questo non è accettato, metterò ai voti quello del Senatore Pinelli.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro dell'Interno.

Ministro dell'Interno. Io dichiaro di accettare l'ordine del giorno dell'ufficio centrale in questo senso, che l'ufficio centrale lascia al Ministero la cura di presentare, non già il progetto, perchè questo è già presentato, ma la parte di dettaglio che si riferisce alla località precisa.

Senatore De Foresta. Ed al numero....

Ministro dell'Interno. Il disegno è già stabilito; non resta più che a fare i calcoli relativi al luogo dove sarà eseguito, cosa che credo si possa fare in brevissimo tempo.

Ed è in questo senso che il Ministero accetta, persuaso che ciò non ritarderà in nessun modo la costruzione di questo carcere, la cui necessità ed urgenza io reputo essere grandissima.

Presidente. Rileggo l'ordine del giorno presentato dall'ufficio centrale per metterlo ai voti (*V. sopra*).

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

Senatore Plezza. Domando la parola.

Presidente. Prima ha la parola il Senatore De-Cardenas, al quale l'ho riservata ieri.

Senatore De-Cardenas. Io aveva domandato la parola appunto per la risposta che diede già così bene il signor Ministro.

Mi resta ora di chiedere al signor Ministro se l'altra parte della mia domanda di ieri relativa al....

Presidente. Scusi se l'interrompo, ma tutto quello che ha tratto al penitenziario d'Alessandria non può venire in discussione; ieri vi è entrato per incidente, ed io volendo usare facilità per la maggior larghezza di

discussione non l'ha interrotto, ma ciò che si riferisce al penitenziario d'Alessandria non è all'ordine del giorno.

Senatore De-Cardenas. Io intendo soltanto interrogare il signor Ministro se....

Presidente. Se crede, di fare un'interpellanza speciale al Ministero si fisserà il giorno e si porterà poi all'ordine del giorno di un'altra seduta, ma ella non può più parlare su questo progetto di legge che attualmente è stato sospeso.

La parola è al senatore Piazza.

Senatore Piazza. Ora che è votata la sospensione del progetto, chieggo il permesso al Senato di porgere al Ministero una preghiera, ed è, che nel nuovo progetto che sarà per presentare, abbia di mira, se è possibile, che i quartieri del fabbricato destinati per raccogliere i prevenuti siano divisi da quelli destinati per i condannati.

Sicuramente i condannati a sei mesi di carcere non possono essere rei di gravissimi delitti; il loro contatto, il soggiorno forzato con loro è però sempre un dolore che la società non ha diritto di infliggere ai prevenuti, ed è nell'opinione pubblica del volgo una macchia. Quest'opinione del volgo è ingiusta, lo ammetto, ma è pur dovere del Governo di non darvi luogo quando è possibile, e lo è sempre, quando si tratta di costruire un nuovo fabbricato per detenervi i prevenuti e per carcere dei condannati a sei mesi.

Presidente. Scusi, signor Senatore, ma questa è una discussione che esce dall'ordine del giorno....

Senatore Piazza. Non mi pare che esca dall'ordine del giorno, giacchè non è che la conseguenza della sospensione, la quale rende possibile di suggerire al Governo i miglioramenti da introdursi nella costruzione da farsi.

Presidente. Come ben vede, la discussione della legge è sospesa; dunque non si può più su di essa parlare.

Senatore Piazza. Io parlo del progetto che il Ministero dovrà presentare, e parlo ora perchè i suggerimenti giungerebbero troppo tardi quando si facessero a progetto compiuto.

Presidente. Porteremo questa sua interpellanza se un'interpellanza intendo di fare, all'ordine del giorno d'un'altra seduta; ma intanto per ora mi rincresce di non poterlo più lasciar parlare, perchè sarebbe un uscire dal nostro ordine del giorno.

Senatore Piazza. Io insisto nel domandare oggi la parola: se il signor Presidente me la nega....

Presidente. Io non lo nego la parola, ma gliela riservo per un'altra seduta; lo ripeto, che se ella vuol fare un'interpellanza al Ministero, e se il Ministero acconsente a rispondere, si fisserà d'accordo un'altra seduta a questo scopo; ma intanto ora noi abbiamo un ordine del giorno che ci stringe per la seduta d'oggi, ed io debbo far sì che quest'ordine del giorno si compia.

Senatore Piazza. Io ringrazio il signor Presidente della riserva che mi vuol fare, ma essa non mi serve, perchè so bene che un'interpellanza non può aver luogo a questo periodo della sessione, e sarebbe tarda nella sessione futura. Se non ottengo la parola oggi rinuncio all'interpellanza da farsi in altro giorno.

Presidente. Interrogherò il Senato se vuol lasciare introdurre questo incidente.

Un Senatore. Non è più il caso di parlare, essendo la discussione sospesa.

Presidente. Interrogherò, ripeto, il Senato se vuol lasciare introdurre questo incidente, che mi pare, però fuori luogo, e fuori dell'ordine del giorno.

Senatore Piazza. Io porto diversa opinione; rassegno però il mio parere a quello del Presidente.

Presidente. Se il Senato deciderà pel sì, bene, altrimenti progrediremo, giacchè sarebbe un turbare l'ordine del giorno quale è stabilito (*Il Senato decide pel no*).

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER LA COSTRUZIONE DI UN TRONCO DI STRADA
DA BOBBIO A PIACENZA.
(V. atti del Senato N. 77).

Presidente. Non facendosi osservazione, si passa alla discussione del progetto di legge relativo alla costruzione di un tronco di strada da Bobbio a Piacenza, del quale do lettura (*V. infra*).

È aperta la discussione generale, e do la parola al Senatore Pareto.

Senatore Pareto. Io faccio un'osservazione circa l'intestazione di quella legge, con cui si domanda che sia dichiarata nazionale la strada da Bobbio a Piacenza.

Io credo che non siavi bisogno di questa dichiarazione, perchè veggio un atto del Governo di S. M. il Re Carlo Alberto del 1848, in cui quella strada si dichiarò fin d'allora nazionale assieme a quella da Genova a Bobbio.

Ora opino che nessun atto sia successo che abbia abolito questa dichiarazione; in conseguenza parmi della dignità nostra di mantenere gli atti fatti in allora, e credo superflua questa denominazione di nazionale.

Crederci che la legge dovesse limitarsi a dire che è concessa una somma per la costruzione della strada da Bobbio a Piacenza in continuazione di quella da Genova a Bobbio.

Non parlerò della importanza di questa strada, che è grandissima: ho voluto fare questa osservazione, dirò di alta politica, perchè noi dobbiamo riconoscere che tutti gli atti che sono stati fatti nell'anno 1848 debbono continuare ad aver vigore, e che non fu che per causa di forza maggiore che alcuni di quegli atti furono sospesi.

Crede che il Senato vorrà approvare gli alti motivi della mia osservazione, e non ho altro da aggiungere.

Senatore Farina. Mi permetto di osservare all'onorevole preopinante, che in fatto la strada, di cui si

tratta, fu sempre considerata come nazionale sino a Rivergaro; ma da Rivergaro, dacchè ivi fu ristabilito il governo della Duchessa, non si considerò più come tale, e non so nemmeno se la si considerasse comunale o consortile.

Per conseguenza, dopo i fatti che hanno cambiato le disposizioni del 1848, non mi pare fuori di proposito il determinare ora il carattere della strada, la quale se originariamente era stata dichiarata nazionale, questa denominazione era cessata in forza di avvenimenti posteriori.

Ministro dell'Interno. In assenza del mio collega il signor Ministro dei Lavori pubblici, io non ho che a confermare le parole dette dall'onorevole signor preopinante.

Io convergo coll'onorevole signor Senatore Pareto che virtualmente quel Decreto possa riguardarsi come se avesse sempre avuto vigore, ma in fatto però la strada non era iscritta sul bilancio dello Stato, il che facciamo colla presente legge.

Ora parmi importante questa dichiarazione: ponendo fra le strade nazionali la strada di che si tratta, il Senato non farà che confermare il principio espresso, ed attuarlo, in quanto che passa nel bilancio la spesa correlativa.

Senatore Pareto. Con questa riserva fatta dall'onorevole signor Ministro, che intende che il Decreto originario non sia stato abolito, e che è soltanto un fatto avvenuto casualmente che ne ha ritardata l'applicazione, non faccio maggiori osservazioni.

Senatore Imperiali. Io mi permetto di far presente all'onorevole Senatore Pareto che vi fu una legge del Parlamento della sessione legislativa del 1856 o del 1857, ora non ricordo, colla quale furono classificate tutte le strade, cioè quali fossero nazionali e quali provinciali; questa di Bobbio non fu posta fra le nazionali, per cui veniva giustamente in acconcio in questo momento il dichiararla nazionale.

Non è certamente da dubitarsi che prima di quella legge, questa strada si doveva riguardare come nazionale, perchè esisteva il Decreto citato dall'onorevole mio amico e collega il Senatore Pareto.

Ma dopo la legge confermata dal Parlamento, mi sembra che non vi sia più questione.

Presidente. Non domandandosi più da alcuno la parola, metto ai voti la chiusura della discussione generale.

Chi intende chiudere la discussione generale, si alzi.

(La discussione generale è chiusa)

Passo ora alla lettura degli articoli che metterò ai voti.

« Art. 1. È dichiarata nazionale la strada a costruirsi dalla città di Bobbio al confine della provincia Piacentina, cioè fino all'incontro della strada nazionale che mette a Piacenza. »

(Approvato)

« Art. 2. È approvata la spesa straordinaria di lire 249,000 occorrente alla costruzione dell'intera linea, della lunghezza di metri 4233,64 da applicarsi per L. 100,000 alla categoria 92 del Bilancio 1861 del Ministero dei Lavori pubblici, e per le rimanenti lire 149,000 ai bilanci successivi, a seconda del bisogno. »

(Approvato)

Per risparmio d'incomodo, se il Senato consente, si farà un solo squittinio segreto di questa con la legge successiva.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO

per la vendita dalle Finanze dello Stato al patrimonio particolare di S. M. del podere demaniale il basso-Parco alla Veneria Reale.

(V. atti del Senato N. 79).

Presidente. Si passa ora alla discussione del progetto di legge relativo alla vendita dalle finanze dello Stato al patrimonio particolare di S. M. di un podere detto. Il basso-Parco in territorio della Veneria Reale.

Leggo il progetto di legge.

(V. *infra*).

La discussione generale è aperta.

Non domandandosi la parola, rileggerò gli articoli.

« Art. 1. È approvata la convenzione in data del 1. giugno 1860 fra le Finanze del Regno ed il nostro Patrimonio particolare, relativa alla cessione da quelle a questo del podere denominato del *Basso Parco*, situato nel territorio del comune di Veneria Reale. »

(Approvato)

« Art. 2. A parziale modificazione: però di quanto dispone l'art. 5 della Convenzione stessa, è stabilito che il pattuito interesse decorrerà sull'intero prezzo della vendita a cominciare dal dì 11 novembre 1860, ferme, quanto al pagamento in rate di detto prezzo, le scadenze ivi prefisse. »

Leggerò l'art. 5 della Convenzione relativo all'art. 2 del progetto.

« 5. Il corrispettivo della vendita anzidetta resta inteso e convenuto nella somma di lire centodue mila, che il Patrimonio particolare di S. M. si obbliga di pagare in tre distinte rate di lire trentaquattro mila caduna e nelle epoche seguenti, cioè: la prima all'atto della presa di possesso del podere, o meglio, alli 11 novembre 1860; la seconda con tutto l'undici novembre 1861, e la terza a pari epoca, dell'1862, colla corrispondenza, quanto alle ultime due rate, dell'interesse in ragione del cinque per cento a partire dal giorno 11 novembre 1860 ed a semestri maturati. »

Se non vi è osservazione, metto ai voti l'articolo secondo.

Chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato)

« Art. 3. Tale convenzione dovrà ridursi in atto pubblico. »

(Approvato)

Intanto che c'è questo momento di preparazione,

darò lettura al Senato dell'ordine del giorno che proporrei per domani.

S'invitano gli uffici primo e secondo a compiere domani prima della pubblica adunanza l'esame dei progetti di legge sulla concessione delle ferrovie napoletane e siciliane, osservando che il capitolato relativo sarà distribuito domattina; questo sarebbe l'invito per l'ufficio primo e secondo, al tocco, ed alle due sedute pubblica per la discussione dei seguenti progetti di legge:

1. Concessione della ferrovia romana.
2. Concessione di una ferrovia da Torino a Savona.
3. Formazione di un porto nello stagno di Tortoli.
4. Applicazione del sistema vigente sui pesi e misure nei paesi ove non è ancora in vigore.
5. Proroga dell'attuazione di alcune disposizioni sul sistema monetario in Sicilia.

Questi due ultimi sono quelli che dovevano venir oggi in discussione e che sono stati rimandati a domani.

6. Riordinamento ed armamento della guardia nazionale mobile.

Se non c'è osservazione in contrario, s'intenderà l'ordine del giorno fissato in questa conformità.

Senatore **Di Pollone**. Mi pare che l'ordine del giorno essendo così grave, debba essere interesse dei Senatori di attivare per quanto possibile i lavori, e di fissare l'ora della seduta pubblica al tocco e negli Uffici a mezzodì; si guadagnerebbe un'ora e si potrebbe così progredire: altrimenti sei leggi in una seduta, e leggi importanti, io non so se si possano votare senza ponderarle; quindi io propongo di stabilire l'ordine del giorno per la seduta pubblica all'una invece delle due.

Presidente. Metto ai voti la proposta del Senatore Di Pollone, che il Senato apra la sua seduta pubblica domani al tocco.

Chi intende approvarla voglia sorgere.
(Approvato)

Io prego i signori Senatori di voler essere frequenti.

Senatore **Giulini**. Essendo già stata distribuita la relazione per il progetto di legge della strada ferrata da Brescia a Cremona, domando se non si potrebbe mettere all'ordine del giorno di domani.

Presidente. Ho creduto che essendo già assai grave l'ordine del giorno, non fosse il caso di aggiungere un'altra legge: ad ogni modo se vi sarà tempo si potrà discutere.

Ma frattanto l'ordine del giorno rimarrà come fu approvato tacitamente.

Se vi è qualche ritardo nella distribuzione degli stampati, prego il Senato di credere che non è difetto dell'Ufficio di presidenza; vi può essere stato ritardo nel servizio tipografico.

Abbiamo fatto tutte le premure, e credo che gli inconvenienti non si rinnoveranno più; da un altro lato ci è anche una considerazione da fare, ed è la grande

quantità di lavoro che si è accumulato in questi ultimi giorni.

Dunque l'ordine del giorno resta stabilito come fu detto or ora, e con riserva di aggiungervi altro ove sia il caso.

Senatore **Araldi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Araldi**. Insisterò perchè fosse aggiunta anche la legge indicata dal mio onorevole collega Senatore Giulini, così quelle leggi che non si potessero terminare nella seduta del mattino, si potrebbero rimandare ad una seduta della sera, come il signor Presidente propose l'altro giorno.

Presidente. Ho detto che sarei stato agli ordini del Senato quando decidesse di fare una seduta di sera. Fin ora non ci è stata deliberazione oltre quella di riunirsi domani al tocco.

Io son certo che i signori Senatori converranno prontamente a quell'ora; se nel decorso della seduta non si potrà esaurire l'ordine del giorno, i signori Senatori potranno proporre di unirsi ad un'altra ora, io metterò ai voti la proposta ed il Senato delibererà.

Si passa allo squittinio segreto.

(Il Senatore **Segretario D'Adda** fa l'appello nominale)

Risultato della votazione:

Sulla legge per la vendita dalle finanze dello Stato al patrimonio particolare di S. M. del podere demaniale del *Basso Parco*.

Votanti . . .	74
Favorevoli . . .	72
Contrari . . .	2

Il Senato adotta.

Sulla legge per l'autorizzazione della spesa per la costruzione di un tronco di strada da *Robbio a Piacenza*,

Votanti . . .	74
Favorevoli . . .	72
Contrari . . .	2

Il Senato adotta.

(Il vice-Presidente Senatore **Sclopis** lascia il seggio Presidenziale che viene occupato dal vice-Presidente Senatore **Vacca**)

Presidenza del vice-Presidente **Vacca**.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER LA FACOLTA' AL GOVERNO
DI FARE ALCUNE DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE.
(V. *Atti del Senato N. 66*).

Presidente. Ora viene in discussione il progetto di legge per daro facoltà al Governo di fare alcune disposizioni provvisorie in materia amministrativa.

(V. *infra*).

È aperta la discussione general.

Nessuno dimandando la parola rileggerò l'articolo unico :

Articolo unico.

« Provvisoriamente, e sino a che le nuove leggi organiche di ordinamento amministrativo del Regno sieno approvate e poste in vigore, potrà il Governo del Re con reali Decreti, deliberati in consiglio dei Ministri :

» 1. Parificare in tutte le province del Regno, e sulla base delle piante ordinate colle leggi 6 e 16 novembre 1859, N. 3714 e 3723 i titoli, gli stipendi, i vantaggi dei capi di Provincia, e rispettivamente dei capi di Circondario e dei consiglieri di Governo;

» 2. Introdurre contemporaneamente nella legge 23 ottobre 1859, N. 3702, e nelle citate leggi 6 e 16 novembre 1859, le seguenti modificazioni;

» A) Abolizione dei vice Governatori;

» B) Designazione di un consigliere di Governo, il quale, in caso di assenza o di impedimento del capo della provincia, ne faccia le veci;

» C) Distinzione dei capi-Provincia in più classi;

» D) Concessione d'indennità di alloggio ai capi di Circondario;

» E) Concessione, ove occorra, di indennità ai funzionari dell'ordine amministrativo in caso di traslocaamento;

» 3. Stanziare nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'Interno in apposita categoria la somma di lire 150,000 per sopperire alla detta parificazione, alle indennità di cui nel precedente paragrafo (lettere D, E), e in alcuni luoghi alle spese di rappresentanza ».

Nessuno avendo domandato la parola, trattandosi di un articolo unico si passa allo squittinio segreto.....

Senatore **Galvagno** (*interrompendo*) Secondo il regolamento, non si passa al voto dell'articolo unico per alzata e seduta, quando si tratta bensì di un articolo unico, ma non quando quest'articolo come nel caso presente contiene 7 od 8 paragrafi: in tal caso ciascun Senatore ha diritto di chiedere la divisione, altrimenti sarebbe un modo nuovo di far leggi, quello cioè di proporre un articolo solo contenente 7 od 8 disposizioni.

Senatore **Di Pollone**. Il Regolamento è positivo e porta che quando non vi è che un solo articolo, questo deve essere votato a squittinio segreto.

Obietta l'onorevole propropiante che molti paragrafi compongono quest'articolo, ma non è men vero che è un articolo solo. Ora quando l'onorevole Presidente ha letto l'articolo ed ha domandato se alcuno chiedeva la parola, e nessuno ha fatto osservazione sui paragrafi dell'articolo, è evidente che si deve passare allo squittinio segreto.

Senatore **Galvagno**. Io credeva che quando si è detto dal sig. Presidente: *se nessuno domanda la parola lo pongo ai voti*, che si intendesse parlare della discus-

sione generale non avendo sentito dire che questa fosse chiusa: ed ora che si viene a dire non poter aver luogo la votazione speciale, io ripeto, che ancorchè a termini del regolamento, secondo quanto ha detto l'onorevole Senatore Di Pollone, debba così aver luogo la votazione, il regolamento vuol essere inteso in tal senso solo quando l'articolo contiene una unica disposizione: ma se contiene molti paragrafi, ciascuna disposizione vuol essere messa ai voti, perchè può darsi il caso che taluno non volendo ammettere uno di questi paragrafi voti contro la legge; quindi mi pare più regolare che si voti ciascun paragrafo.

Presidente. Se si chiederà la votazione per divisione, la porrò ai voti.

Senatore **Farina**. A me pare che la divisione essendo dimandata anche attualmente, non si possa ritenere che non vi sia più luogo alla medesima. Io quindi insisto perchè la votazione segua mediante la divisione per paragrafo.

Senatore **Alfieri**. Io credo sia miglior cosa il leggere quanto dispone il Regolamento a questo riguardo (*legge l'art. 45 del Regolamento*).

« Quando una proposta di legge è compresa in un articolo solo non suscettivo di divisione, non si fa luogo alla votazione per alzata e seduta, ma si procede senz'altro alla votazione per appello nominale e per squittinio segreto.

» Ove l'articolo sia suscettivo di divisione o siano proposti emendamenti, si voterà per alzata e seduta sulle singole parti dell'articolo e sui singoli emendamenti; poi si procederà alla votazione segreta come è detto nel paragrafo precedente »

Senatore **Galvagno**. Io ringrazio il Senatore Alfieri, il quale ha ricondotto il Senato alla lettera dell'articolo del Regolamento colla lettura testè fatta, e mi pare che a termini di quest'articolo non sia il caso di domandare la divisione, quando un articolo è suscettivo di divisione. *Voci. No, no.*

Senatore **Galvagno**. Il regolamento è chiaro, ogni volta che un articolo è suscettivo di divisione, devono esser poste a votazione le singole parti dell'articolo.

Senatore **Alfieri**. Pregho l'onorevole Senatore Galvagno di voler considerare che quest'articolo non è il solo che tratta della divisione, ma vi è pure un altro articolo di regola generale che la divisione non si fa che quando è domandata; ogni qualvolta è domandata è di diritto.

Senatore **Lauzi**. Mi pare che questa questione è risolta dal momento che il Senatore Farina ha domandato la divisione; e se non l'avesse egli dimandata la domando io.

Presidente. Se si intende di passare alla divisione, la metterò ai voti.....

Senatore **Pareto**. Domando la parola.... La divisione è di diritto; il Presidente non può mettere ai voti la divisione; quando questa è dimandata essa divien di diritto e devono votarsi gli alinea separatamente.

Presidente. Si passerà allora alla discussione dei singoli paragrafi:

« Provvisoriamente, e sino a che le nuove leggi organiche di ordinamento amministrativo del Regno sieno approvate e poste in vigore, potrà il Governo del Re con reali Decreti, deliberati in Consiglio dei Ministri:

« 1. Parificare in tutte le province del Regno, esulla base delle piante ordinate colle leggi 6 e 16 novembre 1859, n. 3714 e 3723 i titoli, gli stipendi, i vantaggi dei capi di Provincia, e rispettivamente dei capi di Circondario e dei consiglieri di Governo;

(Approvato).

« 2. Introdurre contemporaneamente nella legge 23 ottobre 1859, n. 3702, e nelle citate leggi 6 e 16 novembre 1859, le seguenti modificazioni;

« A) Abolizione dei vice Governatori. »

Senatore **Arnolfo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Arnolfo**. Pregherei il signor Ministro dell'Interno a volermi dare alcuni schiarimenti.

A termini della legge attualmente vigente i vice Governatori fanno l'ufficio di intendente nel circondario dove è il Governo. La legge attribuisce ai Governatori la facoltà di correggere, o dirò meglio di riparare ai provvedimenti degli intendenti. Domanderei al signor Ministro qualche spiegazione del come voglia provvedere affinché possa aver luogo questa specie di doppio grado di giurisdizione amministrativa, se mi è lecito di così chiamarlo, nei circondarii dove ci sono i governatori: che, soppressi i vice governatori, concentreranno in essi ambedue gli uffici. È impossibile che il governatore che deve provvedere per la riparazione delle provvidenze degli intendenti di circondario possa decidere delle provvidenze che darà lui facendo esso l'ufficio d'intendente del proprio circondario.

Domando in via di schiarimento in qual modo egli intenda provvedere a questa difficoltà.

Ministro dell'Interno. In due modi si può provvedere all'oggetto qual'è stato sollevato dall'onorevole preopinante. Si può fare, come taluno accennò nella Camera dei Deputati, delegando ad un consigliere l'ufficio di intendente di circondario, ma si può, a mio avviso, fare ancor molto meglio concentrando nella persona del governatore tanto l'ufficio di intendente del circondario ov'è il capoluogo, quanto quello di governatore della provincia. E che ciò possa farsi e si faccia senza inconveniente apparire da ciò che in molte parti del Regno nelle quali è vigente la legge del 23 ottobre 1859 non vi è la carica di vice-governatore; nondimeno il procedere dell'amministrazione è pienamente regolare.

Per conseguenza, senza prendere in questo momento un impegno assoluto, perchè la materia merita ancora di essere studiata ne' suoi particolari, mi sembra di avere con questa breve risposta dimostrato come si possa ovviare alla difficoltà dal medesimo accennata.

Senatore **Arnolfo**. Ringrazio l'onorevole signor Mi-

nistro delle spiegazioni che mi ha date, nè intendo che fin d'ora egli si vincoli sul modo di dare esecuzione a quest'articolo di legge prevenendo i possibili inconvenienti. Tuttavia mi permetterà d'osservargli che preferirei il primo al secondo dei mezzi da lui accennati, in quanto che col primo non viene derogata, alterata la legge vigente; col secondo parmi che lo sarebbe grandemente. Poichè posto in fatto, come è incontrovertibile, che vi sono a termini della legge 23 ottobre 1859 dei provvedimenti che debbono emanare dall'intendente di circondario e che possono dal governatore essere confermati o riparati, è impossibile di cumulare la doppia qualità di intendente e di governatore nel governatore.

Io non so a quali provincie l'onorevole Ministro faccia allusione, ma evidentemente, se in esse è vigente la legge del 1859 è incompatibile il cumulo delle due qualità, e se non si sono verificati i da me accennati inconvenienti, ciò non può dipendere che dal caso.

Ma, ripeto, non è mio scopo che il Ministro si pronunci definitivamente fin d'ora, perchè conosco che non è facile di concretare una disposizione che soddisfi, e che non sia in urto colla legge vigente. Solo lo pregherei di voler provvedere in quel modo che ravviserà nella sua saviezza meglio opportuno, purchè si eviti l'inconveniente da me accennato, cioè che in alcuni circondari si possa ricorrere al governatore contro le decisioni dell'intendente di circondario, e in certi altri, cioè in quelli ove risiede il governatore, no, perchè ivi l'intendente del circondario è il governatore stesso.

Senatore **Martinengo**. Coll'ammissione del paragrafo A si verrebbe ad abolire i vice-governatori. La lettera B. indica la designazione di chi dovrebbe sostituire i governatori.

Io crederei, che dovrebbero essere messi insieme questi due paragrafi, perocchè, se noi determiniamo l'abolizione dei vice governatori, e se ci riserviamo di nominare chi deve rappresentarli, noi ammettiamo implicitamente, che questi vice governatori sono necessari, o per lo meno sono una rappresentanza utile. Infatti i governatori hanno, a mio credere, un carattere politico, un carattere rappresentativo, nè so come saranno sufficientemente surrogati in questi loro attributi da un semplice consigliere designato di volta in volta. Domanderei quindi che la discussione venisse aperta simultaneamente su questi due punti, i quali mi paiono tra di loro molto collegati.

Senatore **De-Monte**. Io credo che gli scrupoli che si sono suscitati ricevano la loro spiegazione dalla lettera B.

Quello che voleva dire il Senatore Arnolfo indubitanamente avrebbe una grandissima importanza, imperocchè se, secondo le leggi amministrative, dalle disposizioni dell'intendente si deve, e si può reclamare ai Governatori: quegli fra costoro che abbia pronunziato su di un richiamo non può essere il giudice che rivegga la sua medesima pronunziazione, contro la quale

si sarebbe per avventura reclamato. Ma io credo che la lettera B adempia perfettamente lo scopo ed allontani tutta la dubbiozza colle parole: *Designazione di un Consigliere di Governo, il quale, in caso di assenza o di impedimento del capo della provincia ne faccia le veci*. Or qualunque siasi la causa d'impedimento, il Consigliere di Governo supplirebbe al Governatore in tutti i casi d'impedimento, sia fisico, sia morale.

Senatore Lauzi. Io faccio osservare una cosa, ed è che veramente le funzioni di vice Governatore che stanno per abolirsi, non devono supplirsi da inferiori, ma devono passare a superiori. Poichè l'oggetto, secondo me, di questa disposizione di legge è di fare che i capi di provincia (si chiamino Governatori, o con altro nome) siano i veri amministratori della provincia, mentre attualmente la legge dava la qualità di amministratore ai vice Governatori, e attribuiva qualche cosa di più e di diverso alla persona del Governatore. Dunque da questo lato io non trovo che occorra di supplire ai vice Governatori, e ritengo che lo spirito della legge sia appunto di trasferire ai Governatori la facoltà che la legge attuale dà ai vice Governatori.

Perchè poi le materie sono così unite le une coll'altre, quantunque non sia aperta ancora la discussione sul paragrafo B, mi permetterò di osservare che sarebbe bene che quei Consiglieri di Governo, che saranno chiamati a supplire ai Governatori in caso d'impedimento o d'assenza avessero alcun che, direi così de' vice Governatori, e per grado e per soldo potessero costituire qualche cosa d'intermedio; giacchè mi pare che vi sia troppo grande salto nell'ordine della gerarchia amministrativa fra i semplici Consiglieri di Governo, ed i Governatori, sia che si riguardi alle attribuzioni, sia che si riguardi al grado, od allo stipendio.

Replico che il salto verrebbe ad essere un po' troppo grande, per la qual cosa, se il signor Ministro credesse di formare, per così dire, una classe speciale alquanto distinta dagli altri consiglieri, di questi che devono poi fare le veci di governatore, e così in certo modo tener luogo di un vice-governatore, ne verrebbe un doppio vantaggio; uno per le ragioni che ho dette, e l'altro perchè fra queste persone che continuamente, in via sistematica, dovrebbero fare le veci di governatore, facilmente potrebbe il Ministero rinvenire quelle persone che avessero fatto buona prova di sé, e che potessero occupare i posti di governatori che si rendessero vacanti.

Ministro dell' Interno. L'osservazione fatta dal Senatore Lauzi è molto importante, e sarà da me esaminata.

Presidente. La parola è al Senatore Gallina.

Senatore Gallina. Io non ho domandato facoltà di parlare nella discussione generale, perchè non giunse al mio orecchio che la discussione generale si fosse aperta e stesce per chiudersi; altrimenti non avrei ommesso di dire alcune cose sui termini generali dell'ar-

ticolo unico, e sulla correlazione di molti degli articoli che ivi si richiamano. Non avendo più per conseguenza facoltà di entrare ora in una discussione generale, mi atterrò a quella parte sola per la quale è fatta facoltà d'abolire i vice-governatori. Parmi essere evidente che questa disposizione, la quale può essere consigliata da molte considerazioni di secondo ordine, urti interamente contro lo spirito della legge organica dell'Amministrazione.

Io non intendo di esaminare il merito di questa legge che fu promulgata in tempo dei pieni poteri, di modo che il Senato non ha potuto occuparsene menomamente, ma mi limiterò ad osservare che il principio che informa quella legge e che è, direi, la norma direttiva di tutte le altre disposizioni, si è quello di aver separata la parte politica dalla parte amministrativa.

Quindi alla carica di governatore colla medesima istituita, vennero assunte persone le quali riunivano tutte quelle doti che erano indispensabili sia per trattare le delicate questioni che in quei momenti difficili si presentavano, massime quelle relative alle annessioni che andavansi compiendo, sia per dirigere l'opinione pubblica, sia per togliere di mezzo quelle dissidenze che per avventura potessero sorgere sopra ragioni anche vaghe; quelle doti, in somma, che erano necessarie per regolare ed indirizzare l'andamento politico delle provincie, a cui erano preposte; alla carica di vice-governatori vennero nominate invece persone specialmente pratiche d'amministrazione.

Io non posso nè voglio, ripeto, entrare a toccare il merito di tali disposizioni, nè tanto meno la scelta che di tali persone il Governo nel pieno suo potere ha fatta, bastando a me l'aver avvertito che la parte amministrativa è stata affidata specialmente, e di pien proposito, a persone nelle quali concorreva capacità speciale per tale materia, e per conseguenza divennero una ruota necessarissima di questo carro amministrativo.

Ora sopprimere questa carica per delegare ad altri quelle stesse attribuzioni, parmi possa ingenerare non solo molti inconvenienti, ma che soprattutto leda e offenda direttamente lo spirito che informa quella legge.

Se noi fossimo per separarci tutti, e non più riunirci che fra un anno o due, allora comprenderei benissimo che il Ministero potrebbe addurre ragioni plausibili sopra gl'inconvenienti che esistono attualmente; ma sinora queste ragioni, questi inconvenienti, noi non li conosciamo, o dirò meglio, a me non sono noti, quindi non posso credere che sussistano; penso invece che molto maggiori inconvenienti possano nascere dall'adozione della modificazione proposta.

E ne abbiamo già fin d'ora uno gravissimo che emerge dalla disposizione contenuta nel num. 3 dell'articolo in discussione, vale a dire quello di avere una spesa provvisoria di 150 mila lire, le quali non ritorneranno più.

Quello che è provvisorio, talora diventa definitivo.

In questa materia io sono nemico del provvisorio, perchè so che il provvisorio è nemico del definitivo.

In materia d'organizzazione amministrativa, come di qualunque altro organamento di servizio pubblico, il voler attenersi al provvisorio è, a mio avviso, cosa molto pericolosa e produttiva di molti inconvenienti; per conseguenza non ravvisando sotto alcun rapporto utile il provvedimento che si propone, non posso aderirvi. Osserverò di più che questo provvedimento non sarebbe urgente.

Occorrendo altre osservazioni sui successivi paragrafi, mi riservo di farle; ma intanto riguardo a quello in discussione la cosa mi pare così chiara che, se non sentirò osservazioni che mi persuadano della erroneità del mio avviso, io, allo stato delle cose non so vedere considerazione qualsiasi, la quale valga a distruggere quanto ho avuto l'onore di sottoporre al Senato.

Presidente. La parola è al sig. Ministro dell'Interno.

Ministro dell'Interno. Io credo che veramente quando la legge 29 ottobre 1859 fu redatta, il concetto di distinguere il capo politico dall'amministratore, questo concetto, che svolgeva l'onorevole preopinante or ora, prevalesse nella mente di taluno; ma quando si venne al fatto realmente non si fece questa distinzione, nè la si poteva fare.

Ed in vero secondo la legge 29 ottobre 1859 il Vice-Governatore è l'Intendente del Circondario; ma gli affari più importanti, anche amministrativi, sono trattati dal Governatore.

Mentre adunque si voleva per avventura distinguere al tutto l'uomo politico dall'amministratore, la natura delle cose portò in effetto a fare una legge dove la qualità politica, e la qualità amministrativa erano insieme riunite.

E questo era naturale, perchè le due cose non si possono attribuire a due individui diversi nella stessa provincia e l'esperienza lo ha dimostrato non pure in Italia, ma ben anche presso altre nazioni.

Neppure parmi potersi ammettere che quel principio e quella distinzione fossero la base della citata legge del 1859, e tanto è vero che gli autori istessi di quella legge lasciarono una delle copiose provincie di Lombardia senza il Governatore, allegando con pubbliche dichiarazioni che siccome si trattava d'una cosa che doveva ancora avere la sanzione dell'esperienza, era per avventura opportuno di vedere la prova, che avrebbe fatto in un paese il lasciare un solo di questi due funzionari.

Del resto non è solo da riguardare alle provincie antiche, ed alla Lombardia dove quella legge fu applicata da prima, ma altresì agli altri paesi ai quali poscia è stata estesa, tali sono l'Emilia, le Marche, e l'Umbria.

Tutte queste provincie, che, se non erro, sono 14, ricevettero la legge del 23 ottobre 1859, con questa sola variazione che fu tolto il vice Governatore, anzi fu fatto un solo intendente Generale, di che si vede che anche il nome fu cambiato da quello che era.

Ebbene la legge del 23 ottobre del 1859 ha avuto pieno vigore nell'Emilia, nelle Marche e nell'Umbria colla unità del capo della provincia.

Similmente nell'ex reame di Napoli il Governatore è unico, e le sue veci sono fatte dal segretario generale secondo il sistema che parmi fosse in uso nel regno italico. Ho detto questo per provare due cose:

1. Che la distinzione assoluta del funzionario politico dal funzionario amministrativo, benchè forse fosse nel concetto degli autori della legge quando fu ridotta in atto, non fu seguita.

2. Che la pietra angolare di questa legge non è questa distinzione, mentre la legge procede perfettamente nei paesi dove si credè la dualità del governatore e del vice-governatore.

Noi dobbiamo parificare, ed unificare; si tratta dunque o di stabilire il vice-governatore anche dove non vi è, cioè nella massima parte delle provincie, ovvero di toglierlo dove è. Esaminando questa questione tutti gli argomenti teorici o pratici sopra questa materia, dei quali non intratterò il Senato, indussero il Ministero a credere che l'abolizione del vice-governatore, il ripristinare l'unità del capo della provincia, come era prima anche nel Piemonte e siccome è ancora nella massima parte delle provincie del Regno, fosse possibile ed utile senza che per ciò venga alterata in alcun modo l'esistenza della legge del 23 ottobre 1859.

Ma, si è detto, questa legge porta una spesa maggiore.

Farò notare all'onorevole preopinante che la spesa non è accresciuta per questo capo, ma (lo vedremo in appresso) al contrario su questo capo viene una diminuzione di spesa, imperocchè i vice-governatori vengono ad essere aboliti, e con ciò vengono a cessare i loro stipendi.

Quando noi abbiamo chiesto 150 mila fr. nel bilancio per la parificazione di cui tratteremo negli alinea seguenti non abbiamo già dedotti gli assegnamenti dei vice-governatori, perchè secondo la buona contabilità questi andranno dedotti dalle loro categorie, come economie; quindi credo che ancorchè transitorie queste disposizioni non siano per portare un aumento di spesa allo Stato, credo invece che apporteranno diminuzione.

Difatti se si dovessero portare in tutte le provincie del Regno il governatore ed il vice-governatore, come è in buona parte delle antiche provincie e della Lombardia, credo che si oltrepasserebbe la somma che noi abbiamo richiesta.

Mi resterebbe a dire una parola circa la questione degli Intendenti e dei Governatori; io prego l'onorevole signor Senatore Arnolfo a considerare che secondo la legge amministrativa l'Intendente di Circondario non ha potere di dar giudizio, di statuire, ma piuttosto ha quello di trasmettere a chi ha il vero potere di giudicare, e di risolvere il da farsi: questo potere è sempre nel Capo della Provincia, cioè nel Governatore; e la esperienza mi conferma nel credere che non vi sia alcuno inconveniente nello applicare questa modificazione. Imperocchè nelle antiche provincie, e nella Lombardia, dove nella maggior parte vi era, oltre il Governatore

anche il vice-governatore, di mano in mano che qualche vacanza dell'uno o dell'altro si andava facendo, il Governo non li ha surrogati; appunto perchè nelle leggi organiche che ho avuto l'onore di presentare alla Camera dei Deputati sino dal marzo scorso, si portava il principio della unità del capo della provincia, unità che fa di questo capo un uomo essenzialmente amministrativo, benchè abbia ancora quelle qualità politiche le quali in un paese libero e costituzionale sono per propria natura minori che non sarebbero in un Governo assoluto.

Senatore Arnulfo. Io ho accettate le dichiarazioni del signor Ministro fatte in principio della discussione di questa legge, in quanto che egli manifestò il proposito di voler evitare l'inconveniente che certamente nascerebbe se non si desse un qualche provvedimento per determinare chi debba reggere l'Intendenza, cioè farla da Intendente laddove ci è un Governatore.

Non posso però acquietarmi all'osservazione che fece ultimamente, in quanto che è incontestabile che gli Intendenti locali hanno dalla legge 23 ottobre 1859 attribuzioni proprie da disimpegnare indipendentemente dal Governatore, e spetta al Governatore di provvedere dirò in via d'appello; tanto è ciò vero che tutte le deliberazioni dei Consigli Comunali sono sottoposte non al Governatore ma all'Intendente del Circondario, il quale o appone il suo visto e la deliberazione è esecutoria, ovvero rifiuta il suo visto ed è obbligato di darne le ragioni scritte per le quali si rifiuta, e da questo suo provvedimento di rifiuto la Legge autorizza i Consigli Comunali a ricorrere al Governatore, il quale in consiglio di governo pronunzia se debba mantenersi il rifiuto o no.

Vede dunque l'onorevole signor Ministro che gli Intendenti hanno attribuzioni proprie, e che per conseguenza è indispensabile di provvedere, e che laddove vi ha il Governatore altri faccia da Intendente.

A questo riguardo neppure mi persuade l'osservazione dell'onorevole proponente, Senatore De Monte, il quale accennava che col disposto alla lettera B dell'articolo che discutiamo è a tutto provveduto; io trovo anzi in tale disposizione quanto basta per dire che non si è provveduto, per evitare il da me accennato inconveniente, e che debbesi, giusta la promessa del signor Ministro, provvedere.

E difatti che cosa ci dice tale paragrafo B?

« Designazione di un consigliere di Governo, il quale in caso di assenza o d'impedimento del capo della provincia ne faccia le veci. »

Il che vuol dire che questo consigliere farà le veci del capo della provincia, cioè del Governatore.

Ora la difficoltà che io trovo non sta nel non esservi chi faccia le veci del Governatore, sta nel non esservi l'Intendente, perchè stando la legge come è, dovrebbe il Governatore per il proprio circondario fare da Intendente e da Governatore; convengo però che nel provvedimento che ha accennato il signor Ministro, cioè

attribuendo ad un consigliere la qualità d'Intendente, questo inconveniente potrà essere fino ad un certo punto riparato; vi si potrà anche riparare in altro modo; il signor Ministro vi penserà, ma che sia già abbastanza provveduto col paragrafo di cui nella lettera B, mi permetterà l'onorevole collega De Monte, di non essere del suo avviso.

Senatore De-Cardenas Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De-Cardenas. Quando avevo chiesto la parola era per dire la massima parte delle cose che disse l'onorevole Senatore Arnulfo, onde non le ripeto; faccio solo osservare sopra la proposizione dell'onorevole nostro collega De-Monte, il quale diceva che a senso del paragrafo B, si poteva riguardare il governatore come impedito moralmente, se avesse già pronunziato un'opinione nella qualità di amministratore del circondario contro una deliberazione, presa per esempio da un consiglio comunale o da altri; dicendo in questo caso doversi riguardare per impedito moralmente quel consigliere, designato a farne l'ufficio, fa egli le sue veci e quindi pronunzia il suo giudizio.

In questo caso sarebbe ammettere un inferiore a giudicare il suo superiore, locchè mi pare una misura tale che potrebbe essere causa di molti inconvenienti.

Potrei poi aggiungere a quanto disse l'onorevole Senatore Arnulfo che oltre alle deliberazioni dei consigli comunali vi sono molti altri casi sui quali gli intendenti deliberano e fra gli altri la nomina degli ufficiali della guardia nazionale, quando il corpo medesimo non li ha scelti e fra le altre cose le liste elettorali tanto politico che comunali ed altre che or non mi vengono in mente, ma che facilmente potrei ritrovare sulle Opere Pie ed altro.

Sarebbe il caso che nel circondario ove vi siede il capo della provincia, vi sarebbe la sola deliberazione del governatore non soggetta a controllo come è nelle altre provincie ove la deliberazione dell'intendente deve essere assoggettata alle successive dell'autorità superiore della provincia.

Senatore Gallina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Gallina. Nelle brevi osservazioni che ho giudicato dover sottoporre al Senato sulla questione che si discute, io ho dichiarato formalmente che non intendeva di entrare ad esaminare il merito della legge relativo all'organamento amministrativo.

Molte ragioni stanno per questa mia opinione, ma non ne cito che una sola, ed è questa: che io non discuto nè discuterò mi l'effetto delle leggi che non sono state portate in Parlamento. Se i provvedimenti dati produrrebbero inconvenienti, combatterò sempre gli inconvenienti e li combatterò con maggior forza, perchè in un Governo costituzionale, qualunque sia l'eccezione che per alcune circostanze si presenti, la si può subire, ma non mi persuado che una legge possa esistere con un

carattere vero e proprio, quando non è discussa in Parlamento.

E così mi oppongo per principio a qualunque legge la quale non sia che provvisoria, se una necessità assoluta, se motivi impellenti non comandano diversamente, perchè, dico, il provvisorio è contrario al buon ordine ed al buon andamento della cosa pubblica. Il provvisorio è nemico naturale del definitivo, talmente nemico che può soffocarlo....

Havvi urgenza nei provvedimenti che ci si domandano? Io non lo credo....

La legge che fu promulgata nel 59 non determinò come punto cardinale, la distinzione tra il politico e l'amministrativo; ma chi è che ne può dubitare? Chi non ha veduto subito, leggendo solamente le disposizioni di quella legge questa distinzione? Chi poi non ha toccato con mano la cosa, quando ha veduto le nomine degli Ufficiali preposti a queste Amministrazioni ed ai Governi?—

Ripeto che non entro nel merito della questione. È talmente vero che questa organizzazione può essere suscettiva di cambiamenti che cambiamenti sono proposti, e se fin qui a noi non giunsero, non è colpa nostra.

Se il Ministero avesse da aspettare lungo tempo per veder giungere questa discussione, comprendo anche io che potrebbe essere mosso da considerazioni, anche di qualche peso, per cercare di appianare la via o prepararla; ma nelle circostanze nostre non ci è questa urgenza, questa necessità non è dimostrata.

Io ho detto che una sola cosa vedeva di definitivo in questa legge, ed era la spesa (ho detto nella legge, non ho detto nel paragrafo), e l'onorevole Ministro dell'Interno mi concederà che sarebbe un torto troppo grave per un vecchio amministratore la supposizione che egli possa confondere ciò che porta diminuzione, con ciò che porta aumento. Se si sopprime un posto di vice Governatore nel bilancio, certamente questa disposizione procurerà un'economia.

Ma quando nel complesso delle disposizioni che si propongono è compresa una spesa effettiva di 150 mila lire, io dico, che questa spesa non è più provvisoria, ma è la sola che abbia qualche fondamento di sussistere, e di sussistere per lungo tempo.

Io non prendo argomento dal principio d'economia per oppormi alla proposta modificazione, ma dico che attualmente questa proposizione, questi provvedimenti speciali hanno una grande importanza, e non debbono ammettersi senza esame, come ora accadrebbe, perchè in fine dei conti, la relazione di questa legge noi l'abbiamo avuta entrando in quest'aula.

Fu accennato a fatti che ebbero luogo, e per i quali l'organamento principale non fu adottato nelle nuove province. Mi permetto di osservare a tal riguardo, che se questo si è fatto in quelle province era in facoltà del Governo d'ordinare quello che credeva, ma se si fosse dovuto preparare una legge e presentarla è ancora da vedere se si sarebbe o no adottata.

È certo che questi provvedimenti parziali offrono di spriti di trattamento nelle amministrazioni, ma possono farsi cessare con leggi formali e dopo matura discussione; ma non è conveniente che cessino in un modo provvisorio come ora si propone.

Io non metto in questione se l'organamento fatto nell'Emilia sia più utile o no, se con esso si sia meglio governato ed amministrato quelle province, ma è certo, che essendosi fatto in un modo preciso, ciò prova che chi l'ha fatto, aveva un'idea, che non pare essere quella dell'autore del primo organamento.

Non ripeterò osservazione alcuna sopra i vice governatori e governatori; il Ministero, il Senato vedono che qui entreremmo in una questione di apprezzamento personale; d'altronde sarebbe questione sconvenevole ed estranea alle nostre attribuzioni.

Faccio solo osservare che la precedente organizzazione, l'organizzazione in vigore nella Lombardia e nelle antiche province, ha prodotto buon risultato in grazia delle persone che furono preposte ai diversi rami d'amministrazione, vale a dire in grazia della scelta delle persone nell'ufficio eminente di governatori, e nell'ufficio subordinato e secondario di vice governatori, di amministratori provinciali: se poi fra i governatori se ne sono trovati di quelli che o per l'antica esperienza, o per l'amore al lavoro, o per certe tendenze ben naturali negli uomini che si sentono la capacità ed istruzione di esaminare e provvedere da sé alle amministrazioni delle quali devono assumere la responsabilità morale, non è dico, da far meraviglia, anzi merita somma lode la loro condotta.

Ma ripeto, che se questi esempi si sono dati, formano una eccezione, non sono una conseguenza necessaria della legge organica. Quindi ritengo logica e naturale allo stato delle cose la separazione delle attribuzioni.

Dico quindi che per quattro mesi prima dell'apertura della seconda parte della Sessione non vi può nascere inconveniente se si mantiene le cose nello stato in cui sono.

Ministro dell'Interno. Non entrerà di nuovo nella discussione, parendomi che una parte sia già esaurita, e potendo riferirne alla legge stessa per quanto ho accennato circa alle varie attribuzioni amministrative date ai governatori.

Una sola cosa credo di dover rammentare circa le cose esposte dall'onorevole preopinante, ed è l'urgenza di questo provvedimento.

Signori, noi parliamo tutti i giorni d'unificazione: noi abbiamo lungamente parlato di promiscuità degli impiegati.

In un altro ramo del Parlamento questo rimedio è stato indicato come uno dei più efficaci, ed io debbo dire inoltre, che il desiderio d'avere uomini esperti nella nostra legislazione e di scambiarli con uomini delle altre province è stato espresso eziandio dalle popolazioni.

Ora come potrebbe farsi efficacemente sopra una va-

sta scala questo cambio se non si parificano ancora ed i vantaggi e gli stipendii, e le condizioni di tutti i capi di provincia?

E dall'alinea presente ne viene ancora la questione se facendo questo trasportamento si debba applicare dovunque il sistema dei governatori, e dei vice-governatori, o se si debba adottare una volta per sempre il sistema di un capo solo di provincia, sistema che non solo nelle province dell'Emilia, ma nelle Marche, nell'Umbria è già esclusivamente in vigore; ed è già in gran parte adottato nelle antiche province e nella Lombardia non di diritto ma di fatto, in quanto che il Governo da oltre sei mesi ad ogni vacanza, non ha creduto mai di rinnovare questa dualità.

Ecco dunque la ragione dell'urgenza, la quale mentre lascia intatte tutte le questioni rispetto al futuro ordinamento del Regno, abilita pure il Governo a far trasportare gli impiegati da una parte all'altra dello Stato, a uniformare la loro condizione, a poter dare loro almeno i nomi stessi, a poter insomma procedere di un passo in quella via di unificazione di cui noi tutti siamo desiderosi.

Presidente. La parola è al Senatore De Monte.

Senatore De-Monte Pareva che virtualmente la questione fosse ridotta a sapere se si fosse data facoltà al Governo di supprimere i vice-governatori, quando all'onorevole Senatore Gallina è sembrato di portare la discussione sopra altro terreno, cioè tacciando la legge di non avere il requisito dell'urgenza.

Ma a me parrebbe sulle prime che questa sia una questione estemporanea, imperocchè una volta che la legge, nel suo complesso, è passata, e non vi è stata discussione generale, noi potremo discutere degli articoli singolarmente, ma non risalire sino a conoscere se sia o no conveniente la legge nel suo complesso.

E ciò per una prima osservazione, poichè quello che diceva poc'anzi l'onorevole Ministro risponde, secondo me, alle osservazioni dell'onorevole Senatore Gallina.

Quanto alla prima parte mi parrebbe, se io non vado errato, doversi ridurre semplicemente a quei termini la discussione della questione, ed io credo che l'onorevole Senatore Arnolfo quando ha letto l'inciso B dell'articolo che noi stiamo esaminando, abbia sorvolato sopra l'espressione *o d'impedimento del capo della provincia*, poichè ovo per poco, col suo ingegno non comune, si fosse arrestato a queste espressioni, egli avrebbe colpito indubbiamente il significato legale, il concetto vero della frase adittata; e perchè non vi hanno nella legge espressioni che abbiano a ritenersi supervacanee; e perchè manifestamente vi ha un concetto netto e positivo in quella che stiamo disaminando.

Or l'impedimento in un governatore di provincia, in un capo d'amministrazione, in un magistrato qualunque può essere o fisico o morale. Se egli p. e. è assente o infermo, è fisicamente impedito; se egli ha legalmente manifestato le sue idee dopo che nei termini nei quali la legge gli imponeva d'occuparsi di una vertenza, lo si

riterebbe moralmente impedito a dare un secondo giudizio; e viemmaggiormente quando si reclamasse dalle determinazioni che egli medesimo avesse emesse.

Questo impedimento morale fu riconosciuto dall'onorevole Senatore De Cardenas, però gli parve di segnalare un inconveniente, val quanto dire, che non fosse plausibile, che un inferiore, come sarebbe un consigliere di Governo, venisse a rivedere le cose per avventura determinate dal suo superiore quale era il governatore, che in quelle date circostanze avrebbe fatto le veci d'Intendente.

Ma qui io potrei rispondere e rispondo positivamente che un consigliere di Governo comunque sia per gerarchia inferiore al governatore, dal momento che dalla legge venga investito di poteri e delegazioni di un ordine superiore, cessa nell'esercizio di quelle funzioni di appartenere ad una gerarchia secondaria. Nè per qualunque cosa al mondo ammetterei come regola generale che un funzionario pubblico il quale venisse investito di poteri per giudicare, potesse così abbassarsi fino a commettere la vigliaccheria di deferire all'opinione del suo superiore delle cui determinazioni egli dalla legge sarebbe stato creato giudice.

Ma v'ha pure un altro modo di risolvere la cosa e prevenire qualunque obiezione. E di fatti quando il Governatore, disimpegnando le funzioni d'Intendente, veggia che vi possano essere dei reclami sopra le deliberazioni da emettersi, è nella sua facoltà di delegare ad un consigliere di Governo le corrispondenti funzioni e riservare per sè quello di giudice superiore, di colui cioè che deve provvedere sui reclami. Dunque è propriamente nella facoltà del Governatore di pronunziare quale Intendente ed allora sottopone la sua pronunziatura in caso di reclamo alla determinazione del consiglio a ciò appositamente delegato dalla legge, il quale non sarebbe più a considerarsi qual subordinato al primo funzionario della provincia, sì bene quale autorità cui la legge avrebbe delegato quei poteri. Se il Governatore poi voglia andare per un'altra via anche più esplicita e più larga, allora delegherebbe, e sovente gli sarebbe d'impedimento, le funzioni di intendenza per quei determinati casi al consigliere di Governo, ed a sè riserverebbe le altre, quelle di Governatore e quindi di giudice di appellazione.

Laonde mi pare che in un modo e nell'altro si risponda al dubbio che proponeva l'onorevole Senatore De-Cardenas.

Quanto all'urgenza, se il Senato credesse di poter tener conto delle osservazioni del signor Senatore Gallina a malgrado che noi stiamo esaminando le singole parti dell'articolo, mi parrebbe che vi sia una risposta solenne, una risposta prentoria, l'urgenza è positiva; imperocchè basta vedere la prima parola della legge per stabilire che ci è tale urgenza quanto è quella che tende a ravvicinare le varie province, le nuove colle antiche, e preparare ordinatamente l'attuazione delle leggi amministrative la mercè di disposizioni provvisorie.

Ora se è urgente l'unificazione, se è urgente che le leggi amministrative siano attuate anche nelle province nuove, è urgentissimo che quest'attuazione si prepari, al quale scopo propriamente si mira nella legge che si sottomette al Senato.

Ecco perchè quand' anche si dovesse deliberare sopra la questione d'urgenza, l'urgenza vi è senza alcun dubbio, l'urgenza è evidente. E quindi se noi siamo per deliberare sopra una legge della quale l'urgenza è apertamente segnalata, una legge la quale deve al più presto essere messa in corso, è del pari evidente che se noi la manderemo ad un tempo, non dico indefinito, ma anche alla fine dell'anno, potremmo noi esser certi che questa legge per noi rinviata all'altro ramo del Parlamento, sia poi definita nel periodo sperato e votata secondo l'opinione e i desiderii del Senato? A me pare che per tutte le ragioni che sono state acconciamente accennate da altri Senatori, e per quelle che io espressi, comunque le abbia qui malamente improvvisate, che la legge debba venir votata come è stata presentata alla saviezza del Senato.

Presidente. Se nessun altro dimanda la parola metterò ai voti la disposizione corrispondente alla lettera A.

A) Abolizione dei vice-governatori.

Chi intende di approvare voglia sorgere.

(Approvato)

B) Designazione di un consigliere di Governo, il quale, in caso di assenza o di impedimento del capo della provincia, ne faccia le veci;

(Approvato)

Leggo il paragrafo C.

C) « Distinzione dei capi-provincia in più classi. »

Senatore Gallina. A cagion d'esempio questa disposizione non ha ragione nessuna per essere mantenuta. Che necessità vi è di determinare fin d'ora le classi delle varie province, mentre è già stata presentata nell'altro ramo del Parlamento una legge organica generale,

rimasta in sospenso per la brevità del tempo, e che racchiude disposizioni relativamente alle province che variano completamente il loro stato attuale?

Ministro dell'Interno (interrompendo). Mi perdoni se l'interrompo.... ma è unicamente per rettificare un fatto. Non si tratta qui di distinguere le province in classi, si tratta di distinguere in classi i capi provincia; come già i vice-governatori sono distinti in classi, e nondimeno un vice-governatore di prima classe può andare nell'una o nell'altra provincia, così s'intende di fare dei capi-provincia, e la ragione è questa: oltre che si trova nelle buone regole del sistema amministrativo, trovasi ancora nel fatto, perchè già essendovi tra i capi di provincia una diversità notevole di assegnamento, si può economizzare non portandoli tutti alla misura più alta che quella che attualmente è in vigore nelle antiche province e nella Lombardia.

Senatore Gallina. Se non erro, mi pare che nel progetto presentato alla Camera Elettiva era anche questione delle province....

Voci. No! no!

Senatore Gallina. Al postulo io non ho sott'occhio i documenti che esistevano nell'altra Camera.

Ho fatto quest'osservazione mosso da un dubbio. Certamente le dichiarazioni del Ministero hanno molto peso, e il Senato deciderà.

Varie voci. A domani! Non siamo più in numero.

Senatore Revel. Proporrei di far cercare negli uffici se vi fosse presente qualche Senatore.

Senatore Di Pollone. Domando scusa. Anche che se ne trovassero uno o due non basterebbero perchè non siamo che 58 e il numero legale è 68.

Presidente. Interrogo il Senato se vuol rimandare la seduta a domani.

Voci. A questa sera!

Altre voci. Non siamo più in numero per deliberare. La seduta è sciolta (ore 5 p. m.).